

ANDREA

ARCIVESCOVO
DI SALERNO



BELLANDI

METROPOLITA
CAMPAGNA ACERNO

Visto il can. 511 §1 del C.J.C. ove si stabilisce: "In ogni Diocesi, se lo suggerisce la situazione pastorale, si costituisca il Consiglio Pastorale, al quale spetta, sotto l'autorità del Vescovo, studiare, valutare e proporre conclusioni operative su quanto riguarda le attività pastorali della Diocesi";

Considerato che, a seguito della riorganizzazione delle Foranie dell'Arcidiocesi ho ritenuto opportuno rivedere lo Statuto del Consiglio Pastorale Diocesano promulgato in data 18 giugno 2021 (N. P. 045/2021).

Tale esigenza si è resa necessaria per aggiornare anche alla luce del Processo Sinodale uno strumento fondamentale per la realizzazione e l'implementazione dell'Azione Ecclesiale nei vari ambiti della vita diocesana;

Desiderando, inoltre che il nuovo Statuto possa essere sempre più espressione dell'intero Consiglio Presbiterale e delle singole Foranie, che rappresentano il luogo dove sperimentare la comunione presbiterale e pastorale che danno forma e concretezza al Processo Pastorale Sinodale;

Avendo acquisito il parere favorevole del Consiglio Episcopale in data 31 agosto u.s. e del Consiglio Presbiterale in data 22 settembre u.s. a norma dei cann. 94-95 del C.J.C. con questo Decreto promulgo la nuova versione dello

STATUTO DEL CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO

Il cui testo allegato ne è parte integrante.

Si stabilisce inoltre che il suddetto Statuto entra in vigore dal 1° ottobre p.v. e di fatto abroga lo Statuto del 18 giugno 2021.

Salerno, dal Palazzo Arcivescovile, 28 settembre 2026

Vol. XIX, Decr. 088/2026

Sac. Giovanni Coppola

**Sac. Giovanni Coppola
Vice Cancelliere Arcivescovile**



Andrea Bellandi
✠ ANDREA BELLANDI
Arcivescovo Metropolitano



STATUTO DEL CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO

Natura e Competenze

Art. 1

È costituito nell'Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno il Consiglio pastorale diocesano (CPaD), composto da presbiteri, diaconi, consacrati e laici, ai sensi dei cann. 511-514 del Codice di Diritto Canonico, che contribuisce a realizzare nella Chiesa particolare la comunione, la partecipazione e la corresponsabilità nello spirito della sinodalità.

Art. 2

Il CPaD dura in carica cinque anni. Allo scadere del mandato, l'Arcivescovo dà avvio con proprio decreto alle procedure necessarie per il rinnovo del Consiglio e, una volta avvenute le elezioni, lo costituisce per il successivo quinquennio. Il CPaD cessa quando la sede diviene vacante (cfr. can. 513 § 2 del C.I.C.).

Art. 3

Il Consiglio Pastorale è costituito con il compito di studiare, verificare e approfondire tutto ciò che si riferisce all'azione pastorale dell'Arcidiocesi per trarne conclusioni operative, così che sia promossa la conformità della vita e dell'attività della comunità diocesana allo spirito del Vangelo. A norma dei cann. 563 e 511 del C.I.C., l'Arcivescovo può proporre all'attenzione del CPaD tematiche relative alle attività pastorali dell'Arcidiocesi come: il piano pastorale, le iniziative catechetiche e apostoliche, le iniziative missionarie, i mezzi per incrementare la formazione dottrinale e la vita sacramentale dei fedeli, il modo per facilitare il ministero pastorale dei presbiteri e la sensibilizzazione del Popolo di Dio circa le problematiche sociali, economiche ed ambientali del contesto diocesano, con una particolare attenzione ai poveri (cfr. *Apostolorum Successores* n. 185).

Art. 4

Non sono di pertinenza del CPaD le questioni relative allo stato delle persone fisiche, né quelle relative a nomine, rimozioni e trasferimenti di parroci e di altri chierici circa uffici e servizi diocesani.

Art. 5

Il CPaD è presieduto dall'Arcivescovo, coadiuvato dal Vicario Generale e dai Vicari Episcopali.





Il Vicario Episcopale per la pastorale assume l'ufficio di Direttore e Moderatore del CPaD.

Art. 6

Il CPaD gode di voto consultivo, a norma del can. 514, e opera in sintonia, oltre che con l'Arcivescovo, anche con tutti gli altri organismi di sinodalità, partecipazione e corresponsabilità dell'Arcidiocesi (cfr. can. 511 del C.I.C.).

Composizione

Art. 7

Il CPaD si compone di fedeli che vivono in piena comunione con la Chiesa Cattolica, sia chierici, sia membri di Istituti di Vita Consacrata, sia laici (cfr. can 512 § 1 del C.I.C.); essi vengono nominati tra fedeli che si distinguono per fede salda, buoni costumi e prudenza (cfr. can 512 § 3 del C.I.C.).

Art. 8

I fedeli designati come membri del CPaD abbiano completato il cammino di iniziazione cristiana, abbiano la maggior età e siano scelti in modo che attraverso di essi sia veramente rappresentata la porzione del Popolo di Dio che costituisce l'Arcidiocesi (cfr.can 512 § 2 del C.I.C.).

Art. 9

Il CPaD si compone dai membri sotto elencati, in rappresentanza di tutta la porzione del Popolo di Dio che costituisce l'Arcidiocesi, tenuto conto delle sue articolazioni e dei diversi ruoli esercitati dai fedeli nell'apostolato, sia singolarmente che in forma associata (cfr. can. 512 § 2 del C.I.C.). Sono membri del CPaD:

- a) il Vicario generale e i Vicari Episcopali;
- b) 10 presbiteri eletti dal presbiterio;
- c) Il Rettore del Seminario;
- d) 20 laici in rappresentanza delle dieci Foranie;
- e) 2 diaconi permanenti;
- f) un religioso designato dall'Assemblea dei religiosi;
- g) una religiosa designata dall'Assemblea delle religiose;
- h) un laico in rappresentanza della Consulta diocesana delle Aggregazioni Laicali;





- i) il Presidente dell'Azione Cattolica;
- j) un rappresentante dalla Consulta Giovanile;
- k) un rappresentante delle Confraternite;
- l) un docente di religione cattolica (IRC);
- m) eventuali altri membri scelti dall'Arcivescovo, a suo prudente giudizio, secondo le necessità dell'Arcidiocesi.

I Responsabili degli Uffici e dei Servizi di Curia non sono membri del Consiglio, possono essere invitati a partecipare alle sessioni a seconda dei temi trattati che rientrano nella loro competenza. Durante le sessioni possono prendere la parola, con il consenso del Direttore, ma non hanno alcun diritto di voto.

Art. 10

I membri eletti o nominati possono essere consecutivamente rieletti solo per un secondo mandato.

Art. 11

I singoli membri decadono dall'incarico:

- a) per dimissioni, presentate per iscritto e motivate all'Arcivescovo, al quale spetta decidere se accettarle o respingerle;
- b) per trasferimento ad altro Vicariato foraneo, nel caso dei membri laici eletti nelle foranie.
- c) per trasferimento in altra forania o zona, nel caso di presbiteri eletti;
- d) per cessazione dell'incarico nel caso di membri di diritto;
- e) per trasferimento ad altra diocesi;
- f) dopo 3 assenze continue non giustificate;
- g) per altre cause generali previste dal Codice di Diritto Canonico come sanzioni canoniche o manifesta non idoneità, sempre in seguito a decisione dell'Arcivescovo.

La sostituzione dei membri decaduti, salvo si tratti di membri di diritto, avviene mediante nuova votazione per i membri elettivi; su designazione dell'Arcivescovo o degli organismi competenti, a norma dell'art. 9, in tutti gli altri casi. I membri così subentrati durano in carica fino allo scadere del mandato del Consiglio.





Art. 12

Il CPaD pertanto si compone e viene costituito come segue:

a) Membri di diritto "*durante munere*"

- Il Vicario Generale;
- I Vicari Episcopali;
- Il Rettore del Seminario
- Il Presidente dell'Azione Cattolica;

b) Membri
eletti

- n. 20 laici;
- n. 10 presbiteri;
- n. 2 diaconi permanenti;
- n.1 religioso;
- n. 1 religiosa
- n. 1 membro della Consulta diocesana delle Aggregazioni laicali;
- n. 1 rappresentante designato dalla Consulta giovanile,
- n. 1 rappresentante delle Confraternite;
- n. 1 docente IRC.

I presbiteri saranno eletti dalle Foranie in numero di 1 per ciascuna delle 10 Foranie in cui si articola l'Arcidiocesi.

I membri laici saranno eletti in numero di 2 dalle Assemblee foraniali composte dai referenti foraniali sinodali della Forania e dai referenti parrocchiali delle singole Parrocchie della Forania, ove costituiti.

Il membro in rappresentanza delle Confraternite sarà eletto dall'Assemblea dei Priori e dei Commissari delle Confraternite.

I due diaconi permanenti saranno designati dalla Comunità dei diaconi permanenti incardinati nell'Arcidiocesi.

Il laico in rappresentanza della Consulta diocesana delle Aggregazioni Laicali sarà designato dalla Consulta stessa.

Il rappresentante dalla Consulta Giovanile designato dalla Consulta stessa.

Il rappresentante dei docenti di IRC sarà designato dall'Ufficio per il Servizio IRC dell'Arcidiocesi.





Organi del Consiglio Pastorale Diocesano

Art. 13

Sono organi del CPaD:

1. Assemblea dei membri;
2. Segretario;
3. Commissioni di lavoro permanenti e/o tematiche.

Art. 14

Il CPaD agisce attraverso l'assemblea dei suoi membri. Il CPaD è convocato dall'Arcivescovo, a cui spetta determinare le questioni da trattare, accogliendo anche le proposte dei membri (cfr. can. 514 § 1 del C.I.C.).

Art. 15

Il CPaD si riunisce in sessione ordinaria almeno tre volte all'anno. Il CPaD può essere convocato in sessione straordinaria, su iniziativa dell'Arcivescovo o su richiesta della maggioranza assoluta dei membri. I membri che richiedono la convocazione dovranno presentare istanza scritta al Segretario, precisando i temi da mettere all'ordine del giorno. La convocazione dovrà essere fatta entro un mese dalla data in cui è stata presentata la richiesta, se l'Arcivescovo lo ritiene opportuno.

Art. 16

Affinché l'assemblea del Consiglio possa agire validamente occorre la presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri.

Art. 17

I membri del PaD hanno il dovere di partecipare personalmente tutte le volte che vengono convocati; non possono farsi rappresentare da altri. La loro presenza è richiesta per tutta la durata della sessione. Una eventuale assenza deve essere giustificata in forma scritta presso il Segretario.

Art. 18

Nella sua prima adunanza il CPaD provvede a eleggere, 3 membri, da proporre all'Arcivescovo per la nomina tra di essi del Segretario del CPaD. Il Segretario resta in carica fino allo scadere del mandato del Consiglio e presta un servizio continuativo e costante, nel coadiuvare Arcivescovo e il Direttore del CPaD nella gestione e nel coordinamento dei lavori delle sessioni del Consiglio e delle



ANDREA

ARCIVESCOVO
DI SALERNO



BELLANDI

METROPOLITA
CAMPAGNA ACERNO

commissioni.

Art. 19

Spetta al Segretario:

tenere l'elenco aggiornato dei membri, provvedendo agli adempimenti necessari per le sostituzioni nel corso del mandato del CPaD;

curare la redazione dell'ordine del giorno, su indicazione del Direttore e sotto la responsabilità dell'Arcivescovo;

ricevere le proposte per la formulazione dell'ordine del giorno e le richieste per la convocazione di sessioni straordinarie; trasmettere ai membri del Consiglio, nei termini stabiliti, l'avviso di convocazione, l'ordine del giorno delle sessioni, documenti e relativi strumenti di lavoro;

annotare le assenze e segnalarle all'Arcivescovo e al Direttore del Consiglio Pastorale;

redigere il verbale delle sessioni, raccogliere notizie e documentazioni riguardanti l'attività del Consiglio e trasmettere la relativa documentazione alla Cancelleria della Curia nonché alla Segretaria dell'Arcivescovo; predisporre le operazioni necessarie per la trasmissione dei documenti anche con l'ausilio di strumenti informatici e gestire la relativa *mailing list*.

Art. 20

La costituzione di una o più Commissioni può essere istituita dall'Arcivescovo, dal Direttore del CPaD o su richiesta dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri. Le Commissioni sono permanenti o temporanee. Quelle permanenti durano in carica fino allo scadere del mandato del Consiglio; quelle temporanee fino all'esaurimento dell'incarico ricevuto. Siccome si vuole rendere tangibile una prassi della consultazione che coinvolga in modo sinodale, osmotico e comunione tutta la vita pastorale dell'Arcidiocesi, le Commissioni vengono costituite per determinati finalità di studio, analisi e proposta all'interno del CPaD. Ogni Commissione è presieduta da un membro del CPaD e composta da un nucleo operativo di membri del CPaD, rappresentanti degli Uffici e dei Servizi di Curia, nonché da Direttori e Referenti dei Servizi di Curia, ai quali si possono anche aggiungere persone esterne al CPaD, particolarmente esperti nelle scienze umane, sociali, culturali, scientifiche e tecniche. Il lavoro delle Commissioni rappresenta il momento laboratoriale nel quale si elaborano progetti pastorali, con relativa prassi di evangelizzazione e missionarietà, in una prospettiva apostolica di coinvolgimento dell'intera realtà diocesana.



ANDREA

ARCIVESCOVO
DI SALERNO



BELLANDI

METROPOLITA
CAMPAGNA ACERNO

I lavori delle Commissioni vengono portati all'attenzione del CPaD che ha il compito, in ultima istanza, di valutare e approvarne le conclusioni da sottoporre all'Arcivescovo per le determinazioni conclusive di ordine pastorale.

Art. 21

Il coordinamento del lavoro delle Commissioni è affidato al Direttore del Consiglio Pastorale che farà da tramite tra le singole Commissioni e il CPaD, nonché con il Consiglio Presbiterale e il Consiglio Episcopale.

Art. 22

Ogni Commissione è composta da almeno 3 membri del CPaD, per questo tutti i membri sono tenuti a dare la loro disponibilità a partecipare alle diverse Commissioni durante il loro mandato, per interagire con i non membri e contribuire alla riuscita delle prospettive pastorali del Piano Pastorale Diocesano e delle esigenze dell'Arcivescovo.

Art. 23

Prima dell'inizio di ogni sessione viene messo a disposizione dei membri il verbale della sessione precedente, ne viene data lettura, per eventuali osservazioni o integrazioni da presentare al Segretario. Il verbale deve essere approvato con votazione formale prima dell'inizio del Consiglio.

Art. 24

L'Arcivescovo, anche tramite il Vicario Generale o il Direttore del CPaD riferisce circa le iniziative assunte in ordine alle determinazioni scaturite dal Consiglio precedente. Il Direttore del Consiglio Pastorale, coadiuvato dal Segretario, informa costantemente l'Arcivescovo e il CPaD sui lavori e le attività delle Commissioni.

Art. 25

Quando viene affrontato e discusso un argomento all'ordine del giorno, dopo la conclusione della discussione generale, qualora sia prevista la votazione di mozioni, viene lasciato un intervallo di tempo per presentare formalmente il testo scritto delle mozioni al Direttore e al Segretario. Il Direttore dovrà, brevemente, esaminare il testo delle mozioni, per concordare con i proponenti una formulazione che sia il più possibile chiara e comprensibile per essere poi votata.

Art. 26

Il CPaD delibera validamente, secondo le modalità precisate nei successivi articoli, quando è presente almeno la maggioranza assoluta di suoi componenti.





Art. 27

Il CPaD vota ordinariamente per alzata di mano o per appello nominale, a giudizio del Direttore. Vota a scrutinio segreto quando si tratta di elezioni, oppure su indicazione dell'Arcivescovo o di almeno un terzo dei presenti. Il Consiglio designerà, di volta in volta, due scrutatori per le votazioni. Il Direttore dà lettura dei testi sottoposti a voto, nell'ordine di votazione da lui stabilito. Successivamente, viene lasciato spazio a eventuali dichiarazioni di voto (interventi che manifestano, motivandolo, il voto favorevole, contrario o l'astensione sull'oggetto in votazione).

Norme e Disposizioni finali

Art. 28

Ogni membro, senza vincolo di mandato, arricchendo il Consiglio con la propria particolare esperienza, attento alle realtà ecclesiali in cui è inserito, ricerca, con gli altri membri, il bene dell'intera comunità diocesana, in piena comunione con l'Arcivescovo.

Art. 29

Il CPaD tramite il Direttore e il Segretario mette a disposizione (anche ricorrendo a strumenti informatici) dei Consigli pastorali parrocchiali il verbale con allegati, il documento conclusivo o le "conclusioni operative", approvate durante il Consiglio, nonché le risultanze dei lavori delle Commissioni, onde suscitare un ampio confronto nelle Foranie e nelle Parrocchie per ricevere indicazioni circa il prosieguo dei lavori in previsione di ulteriori approfondimenti.

Il presente Statuto entra in vigore a partire dalla data odierna e sarà vincolante per un ulteriore quinquennio *ad experimentum* a norma del can. 94 del Codice di Diritto Canonico.

